

della Commissione della Gestione  
sul messaggio 16 marzo 1956 concernente l'approvazione dei progetti e dei preventivi per l'esecuzione di alcune opere lungo le strade principali e lo stanziamento dei crediti necessari.

(del 9 luglio 1956)

La Gestione ha esaminato il messaggio n. 617, oggetto del seguente rapporto, sia in sede che sul luogo ove i lavori devono avvenire ed ha ritenuto che i provvedimenti proposti rivestano il carattere di urgenza, per cui è sollecitata nel presentare il suo avviso affinché il Gran Consiglio possa pronunciarsi innanzi che prenda le vacanze estive.

Premettiamo, innanzitutto, i risultati dell'esame dei progetti e preventivi e delle constatazioni in luogo, rimandando al seguito le considerazioni generali e quelle finanziarie.

La Gordola-Stradonino .- La correzione di questa antica strada cantonale è stata risolta dal Gran Consiglio con data del 7 luglio 1955 che le assegnava un credito di Fr. 915.000.- Era studiata su un progetto generale di correzione della strada Bellinzona-Locarno, il quale dovette essere riveduto per porlo in armonia con la situazione reale e con le regole che determinano la larghezza del campo viabile in funzione del numero dei veicoli che vi transitano.

Lo Stradonino raddoppia il numero dei veicoli da e per Locarno, in confronto di quelli da e per Bellinzona, per cui è necessaria sulla strada per Locarno una maggior larghezza del campo viabile di quella di Bellinzona. Il progetto approvato il 7 luglio 1955 prevedeva una larghezza del campo di corsa di m. 7 che gli esperti della strada hanno ritenuta insufficiente, per cui il Consiglio di Stato propone di allargarla a m. 9 mantenendo invariate le altre caratteristiche della strada. Ne consegue la necessità di un ulteriore credito di Fr. 250.000.- che il Consiglio di Stato chiede e la nostra Commissione si propone di accordare. È previsto un rimborso del 30% della Confederazione.

La strada Rivera-Bironico.-Il riordino delle strade cantonali avveniva a cura esclusiva dello Stato per tutte le parti esterne all'abitato. La necessità di riordinare queste strade anche negli abitati si è ora fatta acuta, specie, come qui è il caso, dove una deviazione è impossibile. Così sarà completata la ricostruzione della cantonale, dai piedi del Ceneri, ove

termina la pavimentazione in calcestruzzo, alla campagna di Bironico. Il costo dell'opera, di Fr. 2.450.000.-, è elevato perchè essa esige la demolizione di fabbricati avvalorati, ma risolve razionalmente il problema stradale.

La strada Agno-Magliaso.-(Vigotti). Ne fu decretata la costruzione nel 1803, come la prima delle strade cantonali ticinesi -per opera specialmente dei Consiglieri di Stato Quadri e Stoppani- ed è rimasta nelle sue antiche lodevoli proporzioni. Una statistica eretta dai Dipartimenti di polizia e costruzioni le riconobbe il carattere di strada di maggior transito internazionale ancora nell'anno 1924, per cui fu pavimentata a spese dello Stato negli anni successivi. Con la costruzione della Lugano-Chiasso, l'aumento del traffico e l'impotenza del varco di Ponte-Tresa, è passata dalla posizione di Regina delle strade a quella di Cenerentola, dimenticata perfino nel catalogo delle strade di grande traffico, solo ora riabilitata nella forma più modesta (solo 30% di sussidio federale).

La sua costruzione, determinata dalle rupi e dagli avvallamenti, è tortuosa, la sua correzione deve ancora subire l'aspra natura del suolo che porta a prezzi elevati. La nuova strada sarà larga 9 m., 7,50 dei quali per veicoli e 1,50 per marciapiedi. Il progetto aggiunge alla correzione della Vallone-Vigotti la soluzione del problema di Agno abitato (davanti al quale si erano arrestate le opere di pavimentazione or fanno 30 anni) con la sistemazione della piazza e degli accessi per Bellinzona e Lugano.

La strada Paradiso-Conca d'Oro.- Questa strettoia sarebbe sistemata ed allargata convenientemente, quale accesso da sud a Lugano. L'opera risulta necessaria ed urgente, anche se il costo delle espropriazioni risulta grave e predominante.

La strada Balerna-Chiasso-Boffalora.- Costituisce null'altro che il prolungamento della correzione della cantonale per Chiasso, e comprende ancora gli allacciamenti ai Magazzini Generali ed alla strada per Morbio Inferiore.

---

I ricorsi contro il carattere di utilità pubblica delle opere non hanno consistenza. Nella maggior parte di essi, si intendono tutelare interessi privati -allargare a destra e non a sinistra e viceversa- per cui la Commissione propone di respingerli conformemente alle proposte del Consiglio di Stato.

Tuttavia alcuni hanno fatto oggetto di particolare esame, e fra questi quelli che tendono ad un più largo e moderno assetto delle regioni e delle strade in generale, e delle località in cui i lavori sono previsti, in particolare. Ma la Commissione ha ritenuto che del quadro generale delle strade sia approfondito lo studio, ma che nel caso particolare di questi cinque lavori urgenti siano da approvarsi i progetti presentati dal Consiglio di Stato. Sarebbe forse utile abbattere tutti gli alberghi in riva al lago e prolungare il passeggio di mezzo chilometro, ma chi ne sopporterà le spese? Forse i residuanti allargatari?

E così dicasi di quanti reclamano maggiori larghezze e punti di vista, lo Stato fa quello che può, oggi, domani provvederà secondo le nuove necessità.

---

Il progetto generale delle strade ha interessato vivamente la discussione. Un Commissario ha chiesto come si dovrà attraversare Gordola, problema grave e anche urgente. Altri hanno chiesto notizie circa la proposta autostrada Chiasso-Castione, altri circa i valichi e le gallerie alpine.

La Commissione ritiene che questi problemi debbano essere deliberati a titolo informativo prima che entrino in una fase risolutiva.

In ogni caso, di fronte all'urgenza delle opere proposte, non insiste per un esame anticipato del futuro progetto generale, ma vi prega di acconsentire all'esecuzione delle opere proposte.

Preventivi. - La Commissione ha chiesto al Consiglio di Stato se i preventivi di spesa erano ancora attendibili, attualmente, dopo il rincaro recente della mano d'opera e dei materiali, ed ha avuto risposta affermativa, nel senso cioè che le previsioni sono sufficientemente larghe da non temere sorprese.

Contributi .- Il decreto 7 luglio 1955 sul rifacimento delle strade di grande traffico non prevedeva alcun contributo dei Comuni, nemmeno per quelli di Locarno e Gordola. Il decreto che ci è sottoposto, invece, prevede contributi secondo tre forme. Con la prima si richiede una somma fissa una volta tanto, casi di Rivera, Bironico e Paradiso. Con la seconda si richiede una percentuale del costo non coperto dai sussidi federali (casi di Agno, Magliaso, Balerna e Chiasso).

Con la terza si chiede anche un contributo particolare per le espropriazioni, in ragione delle aree residuanti che risolvono problemi locali.

Queste forme non sono determinate dalla legge, bensì dall'equità e dalle possibilità dei contribuenti.

La Confederazione interviene con sussidi alle strade di grande traffico che vanno dal 30% -Agno-Magliaso- al 65% -valichi alpini- ma ha di contro il dazio sulla benzina che è più che sufficiente alla bisogna. Il Cantone percepisce le tasse sugli automezzi e sui permessi di circolazione che lo compensano solo in parte dei sacrifici che deve fare per le strade, ai Comuni non resta che l'imposta sulla sostanza (auto, ecc.) che ha un gettito ridicolo in confronto delle spese che devono sopportare per le strade pubbliche.

Che i Comuni siano chiamati a contribuire all'assestamento delle strade di grande traffico che attraversano il loro territorio, è naturale ; la misura non può essere quella per le strade locali destinate ai loro bisogni interni. È così che si impone una nuova regola che tenga in considerazione i vantaggi che le strade a grande traffico ed internazionali determinano, per esigere contributi adeguati.

Il caso di Bissone è tipico ed è il caso di tutti i Comuni senza grande industria turistica, posti lungo le strade di grande traffico.

La Commissione entra così nell'esame dei reclami di finanziari dei Comuni interessati per concretare il suo preavviso.

1. Non vi è luogo a discussione e decisione per i Comuni di Locarno e Gordola, poichè si tratta di credito suppletorio ed il D.L. 7.7.1955 non prevede alcun contributo.
2. Parimenti per i Comuni di Rivera e di Bironico. Non foss'altro che per la creazione dei marciapiedi, i contributi loro chiesti dal Consiglio di Stato, sono ritenuti equi e la Commissione si propone di approvarli. Gli stessi sommano a circa il 6% dell'opera ed al 9% del residuo di costo.
3. Per il Comune di Agno la Commissione, l'Ufficio tecnico ed il direttore del Dipartimento, hanno riconosciuta fondata la domanda del Comune nel senso di limitare la zona urbana alla sezione 105 e di considerare come zona semiurbana quella dell'acquitrino e della falda boscosa che segue .

Per cui la Commissione propone di riformare il contributo comunale come segue :

	Sussidio	residuo
zona urbana ml. 405 costo Fr. 405.000.-	121.500.-	283.500.-
" semiurbana ml.205 " " 205.000.-	61.500.-	143.500.-
-----		
contrib. comunale per la zona urbana 25% di Fr.283.500.-		70.875.-
contrib. comunale per la zona semiurbana 12,5% di Fr. 143.500.-		<u>17.937,50</u>
Contributo totale,		Fr.88.812,50

Per il Comune di Magliaso, la Commissione osserva che il progresso generale del passato secolo ha nuociuto ai valori della zona interessata. La ferrovia ha distrutto la villa Paradiso, la strada che si deve fare distruggere l'unica villetta esistente, più una antica colonia e parte di una casa, senza che sorgano altri fabbricati in loro sostituzione. La montagna aspra, la strada e la ferrovia con i loro inconvenienti deprezzano la località.

Tuttavia, la strada col marciapiede sarà di vantaggio ai terreni posti sul piano, per cui la Commissione decise di proporvi di limitare il contributo ai 120 metri di piano che seguono la rupe scoscesa che chiude l'entrata alla campagna di Magliaso. Alla proposta ha aderito il capo del Dipartimento delle P.C..

Il contributo del Comune di Magliaso viene così proposto come segue :

Zona semiurbana	costo	Conf.	residuo	Cantone 87,5%	Com.12,5%
ml. 120	120.000.-	36.000.-	84.000.-	73.500.-	10.500.-

4. Per il Comune di Paradiso .- Il ricorso è discutibile per motivi particolari e specie per le condizioni finanziarie del Comune. Il carattere di zona urbana è incontestata ed indiscutibile, la applicazione delle norme e delle percentuali minime; come per Agno e Magliaso porterebbe alle conclusioni seguenti :

	costo	Conf.	residuo	Cantone	Comune
zona urbana	2.000.000.-	700.000.-	1.300.000.-	975.000.-	325.000.-

Il Consiglio di Stato, in considerazione delle particolari difficoltà del Comune propone un contributo fisso di Fr. 300.000.- e ritiene che una ulteriore riduzione non sia giustificata, non solo, ma che potrebbe costituire un grave precedente.

La Commissione ha quindi deciso di proporre l'approvazione del contributo fisso di Fr. 300.000.- proposto dal Consiglio di Stato, equivalente al 23% della spesa residuante.

5. Per il Comune di Balerna.- Pur considerando che certe aree sono ora di uso pubblico, la Commissione non può prescindere dal suo carattere di proprietà privata e del loro valore commerciale e venale, per cui propone di adattare le proposte del Consiglio di Stato.

Per il Comune di Chiasso .- Il Contributo comunale è pacifico, incontestato, per cui si propone di approvarlo.

La Commissione, riconoscendo l'urgenza dei lavori, non insiste, nel caso particolare, a chiedere al Consiglio di Stato di fissare norme che precisino l'ammontare dei contributi, nel quadro della regola che prevede già i minimi ed i massimi, ma ritiene e spera che ciò sia fatto al più presto al fine di evitare critiche e confronti.

Riassumendo, la Commissione della Gestione, si propone di adottare le proposte del Consiglio di Stato, con la sola modifica dei contributi da esigere dai Comuni di Agno e Magliaso, precisati nella proposta di D.L. che segue.

per la Commissione della Gestione :

M. Ferretti, relatore  
Borella A.  
Ghisletta  
Merlini  
Olgiati  
Pellegrini A.  
Tatti  
Verda  
Zeli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione dei progetti e dei preventivi e lo stanziamento dei crediti per l'esecuzione di alcune opere lungo le strade principali

(del.....)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 marzo 1956 n. 617 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.- Sono approvati i progetti delle seguenti opere ed accordati i relativi crediti :

<u>Designazione opere</u>	<u>Preventivo</u>	<u>Quota a carico</u>	
		<u>Stato</u>	<u>Sussidi federali o com.</u>
1) Correzione strada Chiasso-Balerna, dal km.1.250 al km.1.600 e dall'imbocco per la Valle di Muggio	500.000.-	162.500.-	337.500.-
2) Correzione strada Melide-Paradiso, 3. tronco; Conca d'Oro-Dar-cadero di Paradiso, dal km.22.600 al km. 23.800	2.000.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-
3) Correzione strada Bironico-Rivera, dal km.39.280 al km. 41.760	2.460.000.-	1.464.000.-	996.000.-
4) Correzione strada Agno-Vallone di Agno-Magliaso	1.500.000.-	950.687,50	540.312,50
5) Correzione strada Cadenazzo-Locarno, tronco Stradonino-Gordola, credito suppletorio	250.000.-	175.000.-	75.000.-
<b>Totale</b>	<b>6.710.000.-</b>	<b>3.702.187,50</b>	<b>3.007.812,50</b>

Art. 2.- I sussidi federali accordati per la sistemazione delle strade di pianura di grande traffico e dei valichi alpini andranno in deduzione del costo totale dell'opera.

Art. 3.- Non sarà dato corso alla esecuzione delle opere sino ad approvazione definitiva dei progetti a garanzia dello stanziamento dei sussidi da parte della Autorità federali e comunali. I ricorsi sono decisi come al messaggio governativo ed al rapporto della Commissione della Gestione.

Art. 4.- Il credito sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Il Consiglio di Stato provvederà alla copertura mediante l'accensione di un mutuo o l'emissione di un prestito, il cui ricavo sarà da iscrivere al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 5.- Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---